



*Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.*

## **Ordinanza del DFF sull'imposta alla fonte nel quadro dell'imposta federale diretta**

**(Ordinanza sull'imposta alla fonte, OIFo)**

Modifica del 31 ottobre 2022

---

*Il Dipartimento federale delle finanze (DFF)*

*ordina:*

I

L'ordinanza dell'11 aprile 2018<sup>1</sup> sull'imposta alla fonte è modificata come segue:

*Art. 1 cpv. 1 lett. f e n-r nonché cpv. 3*

<sup>1</sup> Per la ritenuta d'imposta alla fonte, alle persone indicate di seguito sono attribuiti i seguenti tariffari:

- f. *Abrogata*
- n. *tariffario R*: lavoratori frontalieri imponibili secondo l'articolo 3 paragrafo 1 dell'Accordo del 23 dicembre 2020<sup>2</sup> tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri (Accordo sui frontalieri CH-I) che adempiono le condizioni richieste per il tariffario A;
- o. *tariffario S*: lavoratori frontalieri imponibili secondo l'articolo 3 paragrafo 1 dell'Accordo sui frontalieri CH-I che adempiono le condizioni richieste per il tariffario B;
- p. *tariffario T*: lavoratori frontalieri imponibili secondo l'articolo 3 paragrafo 1 dell'Accordo sui frontalieri CH-I che adempiono le condizioni richieste per il tariffario C;
- q. *tariffario U*: lavoratori frontalieri imponibili secondo l'articolo 3 paragrafo 1 dell'Accordo sui frontalieri CH-I che adempiono le condizioni richieste per il tariffario H;

<sup>1</sup> RS **642.118.2**

<sup>2</sup> RS ...; FF **2021** 1919

- r. *tariffario U*: lavoratori frontalieri imponibili secondo l'articolo 3 paragrafo 1 dell'Accordo sui frontalieri CH-I che adempiono le condizioni richieste per il tariffario G.

<sup>3</sup> L'imposta alla fonte applicata ai lavoratori frontalieri di cui al capoverso 1 lettere n-r ammonta all'80 per cento dell'imposta alla fonte secondo il tariffario per il quale i lavoratori frontalieri adempiono le condizioni.

*Art. 14 cpv. 3*

<sup>3</sup> Per i lavoratori frontalieri secondo l'articolo 2 lettera b dell'Accordo sui frontalieri CH-I non può essere effettuata una tassazione ordinaria ulteriore in caso di quasi residenza.

*Art. 15 cpv. 3*

<sup>3</sup> Per i lavoratori frontalieri secondo l'articolo 2 lettera b dell'Accordo sui frontalieri CH-I non può essere effettuata una tassazione ordinaria ulteriore d'ufficio.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello dell'entrata in vigore dell'Accordo sui frontalieri CH-I.

31 ottobre 2022

Dipartimento federale delle finanze:

Ueli Maurer